

DELIBERA N. 1 DEL 7 FEBBRAIO 2022

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO.**

L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Ente Parrocchia di Maria SS. della Libera e San Sebastiano di San Severo, nella persona del Sac. Giovanni Remo Pistillo,

- Visto l'art. 77 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che, nelle procedure di affidamento dei contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- Considerato che la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, stante la sospensione dell'applicazione del comma 3 dell'art 77 fino al 31/12/2023. Detto comma, riguardante l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78 Dlgs.vo n.50/2016, non trova applicazione, a titolo sperimentale, fino al 30 giugno 2023, fermo restando l'obbligo di individuare i componenti delle commissioni giudicatrici secondo regole di competenza, trasparenza e professionalità, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
- Considerata la necessità di questo Ente di definire i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, da utilizzare, in qualità di Stazione Appaltante, nelle procedure con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DELIBERA

l'adozione del seguente Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto.

San Severo Li 07/02/2022



L'Amministratore unico e Legale Rappresentante
Sac. Giovanni Remo Pistillo

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI
D’APPALTO, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA PIÙ
VANTAGGIOSA.**

PREMESSA	3
ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3. COMMISSIONE GIUDICATRICE, COMPOSIZIONE, CAUSE DI ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITÀ..	4
ART. 4. NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE.....	5
ART. 5. COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	5
ART. 6. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	5
Art.8 COMPENSI	6
ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI	6
ART. 10 PUBBLICAZIONE, ENTRATA IN VIGORE, REVISIONE	6

PREMESSA

La predisposizione del presente documento è necessaria ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n.50/2016 (Codice degli Appalti).

Stante che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione allo specifico Albo di cui all'art. 78 D.lgs. 50/2016, "la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, nel rispetto del principio di rotazione e secondo regole di competenza, trasparenza e professionalità preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante" (art. 216, co. 12 del D.lgs. 50/2016), ed in forza della sospensione fino al 30/06/2023 dell'Albo di cui all'art. 52 co. 12 D. L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, occorre fissare regole di natura transitoria che assicurino un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa, per la Nomina Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, commi 1 e 2.

ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina di criteri di nomina, composizione, compiti e compensi dei commissari delle Commissioni di gara per lavori, servizi e forniture e si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture della Stazione Appaltante.

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure espletate in via autonoma dalla Parrocchia di Maria SS. della Libera e San Sebastiano di San Severo in qualità di S.A., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per le quali si procede alla nomina di apposita Commissione giudicatrice.

2. L'ambito di applicazione del presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 77, co. 3, del D.lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità e nel rispetto del principio di rotazione, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

3. Le Commissioni giudicatrici sono nominate secondo criteri di rotazione, fatta salva la necessità di assicurare - in via prioritaria - la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

ENTE PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO
SAN SEVERO (FG)

ART. 3. COMMISSIONE GIUDICATRICE, COMPOSIZIONE, CAUSE DI ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITÀ

1. La Commissione, ai sensi dell'art. 77 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

2. È prevista la nomina di un segretario verbalizzante della Commissione. Il compito di segretario della commissione può coincidere con quello di componente della stessa con diritto di giudizio e voto. Qualora tale compito non coincida con quello di componente della commissione, il segretario è privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione.

3. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.

4. La commissione giudicatrice, qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, può essere individuata facendo ricorso alla nomina di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare, procedendo direttamente con motivata indicazione del/dei professionisti/esperti che la posseggono, individuando professionalità esterne tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
- b) Esperti nella materia con comprovata specifica esperienza professionale di almeno cinque anni;
- c) Professori universitari di ruolo;
- d) Funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, dotati di professionalità coerente con l'oggetto dell'appalto.

5. A comprova della specifica esperienza, al provvedimento di nomina deve essere allegato il curriculum di ogni componente.

6. I commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

7. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

8. Sono esclusi dagli incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso - con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa - all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

9. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

ART. 4. NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

1. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire con apposito atto del RUP dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La determinazione di nomina, da cui si evince la composizione della Commissione Giudicatrice, unitamente ai curricula dei suoi componenti, viene pubblicata tempestivamente sul sito web della stazione appaltante
2. Ai sensi degli artt.77 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i Componenti dichiarano, al momento dell'accettazione dell'incarico, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione

ART. 5. COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione Giudicatrice provvede alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed è responsabile di tale valutazione.
2. La Commissione Giudicatrice può altresì supportare il Responsabile Unico del procedimento nell'attività di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse.

ART. 6. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Compito della commissione giudicatrice è la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e comunque tutti i compiti attribuiti dalla stazione appaltante ed indicati nella documentazione di gara. La valutazione dell'offerta tecnica avviene in piena autonomia e secondo i criteri indicati nei documenti di gara.
2. La Commissione dovrà attenersi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.
3. Ai fini della prevenzione della corruzione la commissione e i singoli commissari segnalano immediatamente all' RPCT e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di qualsiasi soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.
4. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.
5. Qualora il Presidente o un componente della Commissione sia assente senza giustificazione per tre volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito; anche nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento provato documentalmente, si procederà comunque alla sostituzione del componente.
6. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara.
7. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti sia al RUP che al personale dell'Ente i quali dovranno fornire piena collaborazione.

**ENTE PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO
SAN SEVERO (FG)**

8. Il procedimento di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria.
9. Il documento relativo all'aggiudicazione provvisoria, con tutti i verbali delle sedute di commissione, devono essere tempestivamente inviati al RUP che curerà gli adempimenti successivi.

Art.8 COMPENSI

1. La definizione dei compensi per l'attività dei componenti della Commissione giudicatrice verrà effettuata secondo la normativa vigente in materia.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

ART. 10 PUBBLICAZIONE, ENTRATA IN VIGORE, REVISIONE

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale della Parrocchia di Maria SS. della Libera e San Sebastiano di San Severo.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.
3. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.